

STUDIO LEGALE  
AVV. ENRICO OGLIARUSO

84078 – Vallo della Lucania (SA) – Via M. de Laurentiis n. 3  
Tel. e fax: 09744999 – cell.: 3299087511 – pec: [enricoogliaruso@puntopec.it](mailto:enricoogliaruso@puntopec.it)

---

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA  
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA

\*\*\*\*

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

Per

la prof.ssa **VALENTE Roberta** nata il 21.04.1977 a Milano e domiciliata in Cannalonga (SA) alla via Degli Ulivi n. 1 (C.F.:VLNRRT77D61F205P) rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita quale allegato nella busta telematica del deposito in cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania, dall'avv. Enrico Ogliaruso (C.F.: GLRNRC85C21L628F) ed elett.e dom.ta, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del suo procuratore in Vallo della Lucania (SA) alla via M. De Laurentiis n. 3, il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 e segg. c.p.c. al seguente numero di fax: 0974352193 ed al seguente indirizzo pec: [enricoogliaruso@puntopec.it](mailto:enricoogliaruso@puntopec.it);

- Ricorrente -

**AVVERSO**

**MIUR – Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., con sede legale alla via Trastevere – 00153 – Roma (C.F.: 80185250588)

- Resistente -

**NONCHE'**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t., con sede legale alla via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 – Napoli (C.F.: 80039860632)

- Resistente -

**E**

**UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**, in persona del Dirigente p.t., con sede alla via Monticelli n. 1 – 84131 – Salerno (C.F.: 80039860632);

- Resistente -

**ESPOSIZIONE DEI FATTI**



- Che a far data dall'anno 2012, la prof.ssa Roberta Valente è dipendente a tempo indeterminato del MIUR, con inquadramento nel ruolo di Docente – Titolare nella classe di concorso A034 – Scienze e Tecnologie Chimiche (*cfr. allegato n. 1: dichiarazione – scuola secondaria*);
- Che a far data dall'anno 2007 la ricorrente ha contratto matrimonio in Cannalunga (SA) con il sig. Cappucci Enrico nato il 04.11.1966 a Vallo della Lucania (SA) (C.F.: CPPNRC66S04L628F), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Ente (SA) al numero n. 3 parte II Serie A (*cfr. allegato n. 2: certificato di matrimonio*);
- Che dall'unione dei coniugi nasceva un bambino a nome di Alessandro nato il 23.05.2011 a Vallo della Lucania (SA) (*allegato n. 3: certificato di stato di famiglia*);
- che la docente Roberta Valente ha prestato servizio, nell'anno scolastico 2019/2020, presso l'unità scolastica <IIS Vico - de Vico> ubicata nel Comune di Agropoli, quale complesso scolastico **di attuale titolarità**;
- che l'istituto di precedente titolarità della ricorrente è l'Istituto Superiore I.S.S. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento (SA), dal quale è stata trasferita di ufficio nell'anno scolastico 2019/2020 e rispetto al quale **ha diritto al rientro** con la precedenza prevista nell'art. 13 comma I punto II del contratto sulla mobilità;
- che con comunicazione, l'Istituto Superiore "Vico – De Vico" di Agropoli individuava la docente Roberta Valente < *quale docente soprannumerario su posto normale – classe di concorso A034 – Scienze e Tecnologie per l'anno scolastico 2020/2021, con punti totali 64,00*>;
- che con domanda di <trasferimento per la scuola secondaria di II grado> per l'anno scolastico 2020/2021 la prof.ssa Roberta Valente indicava un ordine di preferenza degli istituti cui essere assegnata, e precisamente: 1) 1) I.S.S. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento 2) IPSAR Castelnuovo Serale 3) Istituto Superiore "Cenni – Marconi" di Vallo della Lucania 4) Istituto Superiore "Leonardo da Vinci di Vallo della Lucania; 5) Istituto Superiore Serale "Marconi" di Vallo della Lucania 6) Istituto Superiore Serale "Cenni" di Vallo della Lucania 7) Istituto Superiore "Parmenide" di Vallo della Lucania 8) IPSEOA Sez. Carceraria (*allegato n. 4: domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado anno 2002/2021*);
- Che con messaggio trasmesso a mezzo mail del 29.06.2020, il MIUR, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, comunicava all'odierna ricorrente di essere stata trasferita all'Istituto Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA), ovvero presso una sede distante oltre 100 km e priva di un adeguato sistema di collegamento stradale e ferroviario dal Comune di Cannalunga (SA), luogo ove dimora (*allegato n.5: messaggio MIUR del 29.06.2020*);
- Che la prof.ssa Roberta Valente è l'unico membro della famiglia nelle condizioni di prestare assistenza alla sig.ra Bruno Adelina (suocera) – residente in Cannalunga (SA) alla via Tomola n. 2 e riconosciuta dalle competenti Commissioni Mediche INPS soggetto invalido al 100% e portare di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, per l'accertamento della cui gravità è



attualmente pendente procedimento presso il Tribunale di Vallo della Lucania, avente n. 798/2020 R.G.;

- Che avverso tale provvedimento, la prof.ssa Roberta Valente presentava, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito Territoriale di Salerno, tentativo obbligatorio di conciliazione, in cui contestava la mancata considerazione da parte degli organi preposti dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992 dalla stessa posseduti, nonché l'errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del C.C.N.I. e di cui al D.P.R. n. 19/2016 e D.P.R. n. 81/2009 (cfr. allegato n. 6: tentativo di conciliazione presentato dalla prof.ssa Roberta Valente);
- Che con lettera di riscontro del 15.07.2020, il MIUR rigettava le richieste avanzata dalla ricorrente, pur evidenziando che: < ..l'unica precedenza a cui aveva diritto era quello del rientro nella scuola di precedente titolarità (Ancel Keys), a cui si è aggiunta la condizione di perdente posto al Vico de Vico> (allegato n. 7: lettera di riscontro del MIUR);
- Che alla data del contestato trasferimento del 29.06.2020, esistevano diverse sedi vacanti e disponibili più vicine al domicilio della ricorrente e della suocera portatrice di Handicap e bisognosa di assistenza continua e/o presso una delle sedi indicati in preferenza all'atto della predisposizione domanda di trasferimento;
- che è interesse della prof.ssa Roberta Valente agire per il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di trasferimento del 29.06.2020 che va pertanto revocato ed annullato e per l'accertamento del diritto ad essere trasferita presso un plesso scolastico vacante e disponibile più vicino al proprio domicilio e a quello della suocera portatrice di Handicap e bisognosa di assistenza continua e/o comunque presso una delle sedi indicate in preferenza all'atto della predisposizione della domanda di trasferimento;

\*\*\*\*\*

Sussistono, nel caso *de quo*, i requisiti di legge per ottenere la tutela cautelare richiesta.

## FUMUS BONI JURIS

In via preliminare, si rileva che il trasferimento della ricorrente presso l'Istituto Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) per l'anno scolastico 2020/2021 è **illegittimo** e merita di essere **revocato**, atteso il diritto della docente Roberta Valente ad essere trasferita in una delle sedi di lavoro prescelte e/o comunque in una sede vacante e disponibile più vicina al proprio domicilio e a quello della sig.ra Bruno Adelina (suocera) quale soggetto portatore di handicap e bisognoso di assistenza continua.

A tal proposito, al fine di prestare concreti elementi di riscontro a quanto innanzi detto, valga il vero evidenziare che la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (n. 104/1992) all'art. 33 comma V stabilisce che:< *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il*



*secondo grado (...) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede>.*

La sua interpretazione, ovviamente, non può prescindere dai ripetuti interventi della Corte Costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104/1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, non essendo tuttavia l'istituto di cui al cit. art. 33 comma V, l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né essendo la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola illimitata (C. Cost. n. 406 del 1992; n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Va, altresì, rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha statuito che *< il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap sia esercitabile anche in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto al momento dell'assunzione, evidenziando la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'interesse contrapposto a quello dell'azienda, quindi, non è quello del lavoratore, ma quello del portatore di handicap, il che rafforza indubbiamente l'esigenza di tutela e protezione che deve guidare l'interprete nell'applicazione concreta della norma predetta >* (Cass. civ. sez. lav. n. 6150/2019; cass. civ. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012).

Ne consegue, pertanto, stante tali argomentazioni, che l'esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte; l'onere probatorio di tali circostanze incombe sul datore di lavoro.

Non di meno, si fa presente che **la Corte di Cassazione è stata più volte investita della seguente questione di diritto**, ovvero se il diritto di cui all'art 33 comma V della Legge n. 104/1992 sussista solo in presenza di una necessità di assistenza a soggetti portatori di handicap grave o se invece sussista anche quando la disabilità del familiare non sia così grave a meno che non via siano esigenze aziendali effettive così urgenti da imporsi sulle contrapposte esigenze assistenziali.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata di legittimità ha affermato il principio secondo cui: *< la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte* (Cass. n. 9201/2012). Sul punto va rimarcato la Convenzione delle Nazioni



*Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con L. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016)> (Cass. Civ sez. lav. 12.12.2016 n. 25379).*

Ebbene, nel ritornare alla fattispecie specifica, sulla scorta di tale statuizione dottrinale e giurisprudenziale, si evidenzia che nell'anno scolastico 2019/2020, la docente Roberta Valente ha prestato servizio presso l'istituto Superiore "Vico – De Vico" sito nel Comune di Agropoli (SA); Comune, quest'ultimo, distante appena 25 km e direttamente collegato dalla SP118 – Strada provinciale SP430 con il Comune di Cannalonga (SA) ove Ella dimora alla via Degli Ulivi n. 1 (*allegato n. 8: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà*).

A far data dall'anno 2007, la ricorrente è sposata con il sig. Cappucci Enrico.

A far data dall'anno 2011, Ella è madre di un bambino di nome Alessandro.

La prof.ssa Roberta Valente, oltre ad essere già docente e madre di un figlio piccolo, è l'unico membro della famiglia nelle condizioni di prestare assistenza alla sig.ra Bruno Adelina (suocera), riconosciuta dalle competenti commissioni mediche INPS soggetto invalido al 100% e portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, per l'accertamento della cui gravità è attualmente pendente procedimento presso il Tribunale di Vallo della Lucania, avente n. 798/2020 R.G. (*allegato n. 9 e 10: verbale commissione medica INPS handicap ed invalidità civile*).

Il marito della ricorrente sig. Cappucci Enrico – figlio della sig.ra Bruno Adelina – è un dipendente dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Vallo della Lucania. Lavora 6 (sei) giorni su 7 (sette), dalle ore 08:00 alle ore 17:00 – quale funzionario addetto ai servizi dei contribuenti (*cfr. allegato n. 11: unico 2020 Enrico Cappucci*).

È sottoposto ad una mole di lavoro intensa e stressante. Il sig. Cappucci Enrico non è materialmente nelle condizioni di prendersi cura del familiare malato.

La sig.ra Bruno Adelina – suocera dell'odierna ricorrente – risiede nell'agro del Comune di Cannalonga (SA) alla via Tomola n. 2. È vedova e viva da sola (*allegato n. 12: certificato stato di famiglia della sig.ra Bruno Adelina*).

È soggetto affetto da < *vasculopatia celebrale cronica, artrosi polidistrettuale, ipertensione arteriosa, deficit del visus, disturbo repressivo reattivo, eccesso ponderale* >.

Soffre di < *Artrosi polidistrettuale severa del tratto cervico – dorso – lombare e delle grandi articolazioni con deficit articolare, grave compromissione della deambulazione e nelle autonomie, doppio appoggio per aiuto per brevi distanze* >.

< *Compie passaggi posturali solo con aiuto* > giusto visita ortopedica eseguita presso l'ASL Salerno del 14.01.2020 (*allegato n. 13: certificato ortopedico dell'Asl Salerno del 14.1.2020*).

< *Presenta tratti involutivi, declino cognitivo correlato a vasculopatia celebrale cronica con fenomeni dispercettivi di tipo visivo* > (*allegato n. 14: certificato psichiatrico dell'ASL SA3 del 14.1.2020*).



In sede di visita presso la commissione medica INPS, la sig.ra Bruno Adelina è stata riconosciuta soggetto: *<INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%>*, nonché *<Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104>*.

È attualmente in attesa di provvedimento giudiziale di riconoscimento dei benefici della L. n. 104 del 1992, attesa la pendenza di procedimento n. 798/2020 R.G. presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

La sig.ra Bruno Adelina ha bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Vive una situazione di disagio ed esclusione sociale, determinata dalla sua grave disabilità, in parte mitigata grazie all'assistenza prestata dalla prof.ssa Roberta Valente.

La ricorrente è referente **unico** dell'affine in stato di disabilità. Ella è l'unico soggetto che può prestarle assistenza.

Da quanto detto, ne deriva pertanto che il trasferimento della ricorrente presso l'Ist. Sup. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA), ovvero presso una sede distante oltre 100 km. e priva di un adeguato sistema di collegamento stradale e ferroviario con il Comune di Cannalonga, attenta in maniera irreversibile le esigenze di tutela e di protezione della sig.ra Bruno Adelina.

Difatti, la docente Roberta Valente, qualora dovesse essere costretta a percorrere quotidianamente oltre 200 Km. e 3 (tre) ore di macchina per raggiungere Contursi Terme, non potrebbe in alcun modo prendersi cura dell'anziana suocera, che si ritroverebbe in tal modo completamente da sola e priva di assistenza.

A ciò si aggiunga anche l'ulteriore pregiudizio della mancata cura ed assistenza che la ricorrente dovrebbe prestare al figlio minore di appena 9 (nove) anni.

Per contro, a fronte di tale oggettiva situazione di bisogno, non sussistono diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive da parte del datore di lavoro che determinano l'impossibilità per la ricorrente di assegnazione ad una sede più vicina al domicilio proprio e del familiare da assistere.

Ma vi è di più.

In secondo luogo, atteso il carattere assorbente della predetta eccezione preliminare, si fa presente che il trasferimento provinciale della docente Roberta Valente operato dal MIUR presso l'Istituto Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) è **illegittimo** e va pertanto **revocato**, stante il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 comma I punto II del C.C.N.I. in tema di precedenze ed esclusione della graduatoria interna.

Ed invero, nella mobilità 2020/2021 il docente che ha perso, a causa di soprannumero, il posto nella sua scuola di titolarità, mantiene il diritto di precedenza di rientro nella scuola di precedente titolarità per un ottennio. Tale precedenza è però subordinata all'avere presentato o al dovere presentare domanda condizionata.

La norma contrattuale che regola il diritto di precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità da cui si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, è l'art. 13 comma 1 punto II del C.C.N.I.





sottoscritto in data 06.03.2019 a norma del quale: < Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata>.

Tale precedenza si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Non di meno, tale diritto spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.

Ebbene, nel ritornare alla fattispecie specifica, si rileva che a far data dall'anno 2012, la prof.ssa Roberta Valente è dipendente a tempo indeterminato del MIUR – con ruolo di Docente – Titolare nella classe di concorso A034 – Scienze e Tecnologie Chimiche (*allegato n. 15, 16, 17 e 18: dichiarazione personale, certificazione titolo di specializzazione, certificazione titolo di specializzazione, certificazione titolo di specializzazione*).

La scuola di titolarità della ricorrente è l'istituto Superiore "Vico – De Vico" di Agropoli, ove ha prestato servizio nell'anno scolastico 2019/2020.

La scuola di precedente titolarità è l'I.S.S. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento (SA).

L'Istituto Superiore "Vico – de Vico" di Agropoli (SA) ha comunicato all'odierna ricorrente di essere stata individuata quale docente soprannumerario e, quindi, perdente posto per la classe di concorso di appartenenza A034 (sull'erroneità di tale provvedimento si argomenterà di seguito) (*allegato n. 19: comunicazione individuazione docente soprannumerario*).

Di talché la prof.ssa Roberta Valente ha predisposto <domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado anno 2020/2021>, in cui **ha individuato come prima preferenza l'I.S.S. Ancel Keyes di Castelnuovo Cilento (SA) – CODICE: SAIS032003.**

Plesso, quest'ultimo, che è stato espressamente contemplato quale Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi 8 (otto) anni in quanto soprannumerario.

Non di meno, all'atto della compilazione della predetta domanda, la docente Roberta Valente ha sottoscritto la dichiarazione di servizio continuativo, evidenziando di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell'art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell'istituzione IIS Ancel



Keys ubicata nel comune di Castelnuovo Cilento (SA) dalla quale è stata trasferita d'ufficio nell'anno scolastico 2019/2020 (cfr. allegato n. 20: dichiarazione di servizio continuativo).

Tuttavia, nonostante la ricorrenza di tali oggettive condizioni, il MIUR **NON** ha riconosciuto la cattedra di scienze integrate – classe di concorso A034 disponibile per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'ISS Ancel Keys di Castelnuovo Cilento (SA) alla prof.ssa Valente Roberta (che è stata trasferita a Contursi Terme), contravvenendo in tal modo al dettato normativo di cui all'art. 13 cit.

Il MIUR ha addirittura operato un trasferimento interprovinciale assegnando il predetto insegnamento ad un docente titolare tra l'altro di una classe di concorso affine (A – 050), tale sig. Giovanni Vitale (allegato n. 21: bollettino trasferimento interprovinciale sig. Giovanni Vitale).

Il tutto in palese dispregio del diritto della prof.ssa Roberta Valente a rientrare presso la scuola di originaria titolarità!!!

Sul punto, ad ausilio di quanto innanzi detto, si ritiene doveroso evidenziare che è stato lo stesso MIUR, in sede di conciliazione, ha riconoscere che: **<l'unica precedenza cui aveva diritto (Valente Roberta) era quella di rientro nella scuola di precedente titolarità (Ancel Keys), cui si è aggiunta la condizione di perdente posto al Vico de Vico> (!!!!!!!).**

**Il MIUR in sostanza in sede di conciliazione ha riconosciuto di aver sbagliato!!!**

Ma non è ancora tutto.

In ultimo, ma non certo per importanza, si fa presente che il provvedimento di trasferimento provinciale posto in essere dal MIUR in data 29.06.2020 è **illegittimo** e merita di essere **revocato**, atteso il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 19/2016 e successivo D.M. n. 259/2017 in tema di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento.

Ma procediamo con ordine.

Quando si parla di classi di concorso si intende una **classificazione delle discipline a cui può accedere il docente** in base alla laurea che possiede (Magistrale, Specialistica, Vecchio Ordinamento, a ciclo unico) ed all'eventuale titolo di abilitazione che ha conseguito.

Le Classi di concorso sono stabilite dal MIUR che ha fornito tre diverse tabelle per verificare se e quali titolo di studi diano accesso alle classi, e precisamente: - una tabella, denominata **tabella A**, è dedicata ai docenti con laurea in nuovo ordinamento; la **tabella A1** è destinata ai docenti con Laurea in vecchio ordinamento, mentre la **Tabella B** è destinata ai docenti ITP.

Per molti insegnamenti, sono previste numerose **"atipicità"** con le quali si assegna l'insegnamento di una stessa disciplina a più classi di concorso, e si lascia alle scuole l'onere di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate, vada assegnato, fermo restando l'obbligo ad assegnare queste ore al personale attualmente in servizio presso quella istituzione scolastica. Spetta dunque alla scuola scegliere, tra quelle indicate, a quale classe di concorso attribuire l'insegnamento.





L'**unico vincolo** della Scuola consiste nel fatto che le ore devono essere assegnate a docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata.

Ed invero, la nota n. 422 del 18 marzo 2019 del MIUR relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2019\2020, recepita integralmente con nota n. 487/2020 per l'anno 2020/2021, afferma che: *< l'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informatico (funzioni "classi su classi di concorso") >.*

Pertanto, le istituzioni scolastiche, nella scelta della classe di concorso a cui attribuire l'insegnamento nel caso di classe di concorso atipica, dovranno avere come obiettivo prioritario: 1) la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istruzione scolastica (evitando in tal modo esuberi); 2) l'ottimale formazione delle cattedre; 3) la continuità didattica.

Non di meno, in presenza nella stessa scuola di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall'art. 21 del CCNI triennale, sottoscritto in data 06.03.2019, sulla mobilità nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 13 del medesimo.

Ciò sta a significare che, nel caso di **contrazione dell'organico e in presenza nella stessa scuola di soprannumerari e in presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici"** si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il **maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata** nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 13 CCNL mobilità e secondo le modalità di individuazione dei soprannumerari disciplinate dall'art. 21 dello stesso CCNL.

Ebbene, nel ritornare alla fattispecie specifica, si rileva che la Prof.ssa Roberta Valente, docente in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Superiore "Vico – De Vico" di Agropoli, è laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

Tale titolo di studi, che si colloca all'interno della Tabella A di cui al DPR n. 19/2016, appartiene alle <classi di concorso atipiche> in quanto abilita all'insegnamento a più classi di concorso, e precisamente (*allegato n. ... estratto classi di concorso*):

- A034 - Scienze e Tecnologie chimiche, che è quella di titolarità della ricorrente;
- A050 - Scienze Naturali Chimiche e Biologiche;
- A020 – Fisica;

Ed invero, nell'anno scolastico 2019/2020, l'Istituto Superiore "Vico – de Vico" di Agropoli (SA) presentava tra la propria dotazione organica diversi insegnanti rientranti nelle classi di concorso "atipiche"

Ragion per cui il predetto plesso scolastico, all'atto della predisposizione delle graduatorie, avrebbe dovuto formare una graduatoria unificata, che, sortendo un esito differente da quello erroneamente



operato per l'anno scolastico 2020/2021, avrebbe riconfermato la prof.ssa Roberta Valente anche per l'anno scolastico 2020/2021.

E tanto proprio al fine di perseguire l'intento proclamato dallo stesso MIUR di tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istruzione scolastica, di ottimale formazione delle cattedre e di continuità didattica.

Tuttavia, contravvenendo a quanto normativamente stabilito, l'Istituto Superiore "Vico – De Vico" di Agropoli (SA), NON ha fatto ricorso alla procedura attualmente prevista dal sistema informatico MIUR (funzione "classi su classi di concorso), ma ha formato 3 (tre) diverse graduatorie per ognuna delle predette classi di concorso, e precisamente: **1) una graduatoria per la classe di concorso A050 – Scienze Naturali, chimiche e biologiche** che ha interessato un solo docente: tale sig.ra Serra Giovanna con punteggio di 61,00; **2) una distinta graduatoria per la classe di concorso A020 – Fisica** che ha riguardato un solo docente: tale sig. Paletta Salvatore con punti 158,00; **3) ed un ulteriore graduatoria per la classe di concorso A034 – Scienze e Tecnologie chimiche**, che ha visto la ricorrente posizionarsi al 3° posto con un punteggio di 64,00 e quindi, quale docente soprannumerario e perdente posto (*allegato n. 22, 23 e 24: graduatoria classe di concorso A050; graduatoria classe di concorso A20; graduatoria classe di concorso A020*).

Se, invece, l'istituto Superiore "Vico – de Vico" di Agropoli (SA), per il tramite dell'accorpamento delle classi di concorso atipiche di Scienze Integrate (A034 / A050 e A020), avesse correttamente proceduto ad operare una graduatoria unificata, la prof.ssa Roberta Valente, con punti 64,00, avrebbe di fatto superato nella graduatoria di docenti soprannumerari la docente Carmela Serra che, con punti 61,00, sarebbe stata Ella individuata docente soprannumerario e, quindi, perdente posto. Ciò sta a significare, che seguendo l'*iter* attualmente in essere, la ricorrente avrebbe continuamente a svolgere serenamente la propria professione di Insegnante nell'anno 2020/2021 presso l'istituto Superiore "Vico – De Vico" in cui ha già prestato servizio nell'anno scolastico 2019/2020, assicurando in tal modo la tanto proclamata continuità didattica.

Ebbene, sulla scorta di quanto innanzi detto, ci si domanda e chiede: è lecito che una docente, che insieme è già madre di un bambino di 9 anni e unica badante della suocera, paghi per le inadempienze altrui?? È giusto che la ricorrente si veda trasferita presso un complesso scolastico distante oltre 100 km. dal luogo di domicilio solo ed esclusivamente per negligenze del MIUR!!???  
**LA RISPOSTA OLTREMODO SCONTATA E' NO!!!!**

## **PERICULUM IN MORA**

La sig.ra Bruno Adelina – suocera dell'odierna ricorrente - ha bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

Vive una situazione di disagio ed esclusione sociale, determinata dalla sua grave disabilità, in parte mitigata grazie all'assistenza prestata dalla prof.ssa Roberta Valente.

È vedova e vive da sola.



È soggetto affetto da < *vasculopatia cerebrale cronica, artrosi polidistrettuale, ipertensione arteriosa, deficit del visus, disturbo repressivo reattivo, eccesso ponderale*>.

Soffre di < *Artrosi polidistrettuale severa del tratto cervico – dorso – lombare e delle grandi articolazioni con deficit articolare, grave compromissione della deambulazione e nelle autonomie, doppio appoggio per aiuto per brevi distanze*>.

< *Compie passaggi posturali solo con aiuto*> giusto visita ortopedica eseguita presso l'ASL Salerno del 14.01.2020.

< *Presenta tratti involutivi, declino cognitivo correlato a vasculopatia cerebrale cronica con fenomeni dispercettivi di tipo visivo*>.

In sede di visita presso la commissione medica INPS, la sig.ra Bruno Adelina è stata riconosciuta soggetto: < INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%>, nonché < Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104>.

La docente Roberta Valente è l'unico membro della famiglia nelle condizioni di prestare assistenza alla sig.ra Bruno Adelina (suocera), riconosciuta dalle competenti Commissioni Mediche INPS soggetto invalido al 100% e portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992, per l'accertamento della cui gravità è attualmente pendente procedimento presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Il marito della ricorrente sig. Cappucci Enrico – figlio della sig.ra Bruno Adelina – è un dipendente dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Vallo della Lucania. Lavora 6 (sei) giorni su 7 (sette), dalle ore 08:00 alle ore 17:00 – quale funzionario addetto ai servizi dei contribuenti.

È sottoposto ad una mole di lavoro intensa e stressante. Il sig. Cappucci Enrico non è materialmente nelle condizioni di prendersi cura del familiare malato.

A ciò va aggiunto che la docente Roberta Valente deve prestare cura ed assistenza anche al figlio di 9 (nove) anni a nome Alessandro.

Ebbene, atteso il particolare rilievo dei valori, anche costituzionali, sottesi all'assistenza a persone disabili, in uno con la circostanza che nel tempo occorrente alla definizione del giudizio di merito, perdurando il mancato trasferimento nella sede vicina al domicilio del familiare, si fa presente che verrebbe gravemente limitata, se non del tutto preclusa, la possibilità di assistenza dell'anziano e malato parente (suocera), con definitiva compromissione del relativo diritto.

Sulla scorta di quanto innanzi esposto, appare di immediata evidenza la necessità di un provvedimento che sospendi e/o annulli, provvisoriamente, l'efficacia dell'atto di trasferimento presso l'Istituto Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) e riconosca il diritto della sig.ra Roberta Valente ad essere trasferita per l'anno scolastico 2020/2021 presso una sede scolastica



vacante e disponibile più vicina al domicilio proprio e del familiare da assistere e/o presso una delle sedi indicate in preferenza all'atto della predisposizione della domanda di trasferimento;

**Nel successivo giudizio di merito**, la prof.ssa Roberta Valente chiederà che si dichiari l'illegittimità del trasferimento presso l'Ist. Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) posto in essere dal MIUR che va pertanto revocato ed annullato ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere trasferita per l'anno scolastico 2020/2021 presso una sede scolastica vacante e disponibile più vicina al domicilio proprio e del familiare da assistere e/o presso una delle sedi indicate in preferenza all'atto della predisposizione della domanda di trasferimento.

Tanto esposto, la dott.ssa Roberta Valente *ut supra rapp.ta e dom.ta*,

### **RICORRE**

all'On. le **TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA**, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché Voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

In via preliminare,

- 1) **SOSPENDERE**, con decreto, emesso *inaudita altera parte*, il trasferimento della ricorrente presso l'istituto Superiore "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) e, per l'effetto, **ORDINARE con urgenza** ai resistenti di trasferire la Prof.ssa Roberta Valente per l'anno scolastico 2020/2021 presso una sede scolastica vacante e disponibile più vicina al domicilio proprio e del familiare da assistere e/o presso una delle sedi indicate in preferenza all'atto della predisposizione della domanda di trasferimento;

In via principale,

- 2) **ACCOGLIERE**, con ordinanza, previa udienza di comparizione delle parti, la domanda proposta dalla prof.ssa Roberta Valente **SOSPENDENDO** e/o **ANNULLANDO** il trasferimento della prof.ssa Roberta Valente presso l'Ist. Sup. "Epicarmo Corbino" di Contursi Terme (SA) perché illegittimo per i motivi innanzi indicati e per l'effetto,
- 3) **ORDINARE** al MIUR, in persona del legale rapp.te p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t., all'Ufficio Scolastico della Campania – Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., ciascuno per il proprio ambito di competenza, di trasferire la ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 presso una sede scolastica vacante e disponibile più vicina al domicilio proprio e del familiare da assistere e/o presso una delle sedi indicate in preferenza all'atto della predisposizione della domanda di trasferimento;
- 4) **EMETTERE** ogni altro utile provvedimento idoneo, in accoglimento della domanda proposta con il presente ricorso, ad eliminare ed ovviare alla situazione di necessità ed urgenza determinatasi ed a tutelare i diritti e gli interessi della ricorrente;



- 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.

*Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile ed il contributo unificato di € 259,00 sarà versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.*

In via istruttoria,

A) Qualora ritenuto opportuno, si chiede l'audizione del **seguito informatore**, il quale potrà riferire in merito a quanto esposto nel presente ricorso:

- 1) Sig. Enrico Capucci da Cannalonga (SA);

B) Si depositano i seguenti **documenti**:

- 1) *dichiarazione – scuola secondaria;*
- 2) *certificato di matrimonio;*
- 3) *certificato di stato di famiglia;*
- 4) *domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado anno 2002/2021;*
- 5) *messaggio di trasferimento provinciale da parte del MIUR del 29.06.2020;*
- 6) *tentativo obbligatorio di conciliazione presentato dalla prof.ssa Roberta Valente;*
- 7) *lettera di riscontro del MIUR;*
- 8) *dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;*
- 9) *verbale commissione medica INPS invalidità civile;*
- 10) *verbale commissione medica INPS handicap;*
- 11) *unico 2020 enrico cappucci;*
- 12) *certificato stato di famiglia della sig.ra Bruno Adelina;*
- 13) *certificato ortopedico della sig.ra Bruno Adelina eseguita presso l'Asl Salerno del 14.1.2020;*
- 14) *certificato psichiatrica della sig.ra Bruno Adelina del 14.01.2020 eseguita presso l'Ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania;*
- 15) *dichiarazione personale;*
- 16) *certificazione titolo di specializzazione;*
- 17) *certificazione titolo di specializzazione;*
- 18) *certificazione titolo di specializzazione.*
- 19) *comunicazione individuazione docente soprannumerario;*
- 20) *dichiarazione di servizio continuativo;*
- 21) *bollettino trasferimento interprovinciale sig. Giovanni vitale.*
- 22) *Estratto classi di concorso;*
- 23) *graduatoria classe di concorso A050;*
- 24) *graduatoria classe di concorso A20;*
- 25) *graduatoria classe di concorso A020;*
- 26) *Dichiarazione sostitutiva estratto di nascita;*
- 27) *Domanda di trasferimento per la scuola secondaria anno scolastico 2019/2020;*
- 28) *Certificazione medica della sig.ra Bruno Adelina*

Vallo della Lucania, lì 03.08.2020

avv. Enrico Ogliaruso



